

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1907)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ASSIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1975

Esenzione dall'IVA delle prestazioni ospedaliere

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione avvenuta nella Commissione dei trenta sul progetto di decreto che poi ha assunto il numero 687 del 23 dicembre 1974 aveva chiarito che la nuova formulazione del punto 11) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, avrebbe comportato un aggravio dell'IVA per le prestazioni ambulatoriali rese dagli ospedali che erano esenti con la dizione precedentemente in vigore.

Infatti il punto 11) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esentava dall'IVA « le prestazioni di cura e ricovero rese da ospedali ».

Con la dizione modificata del punto 11) dell'articolo 10 avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, che esenta « le prestazioni di ricovero e cura rese ai ricoverati », non solo si è disattesa la unanime volontà della Commissione dei trenta, ma si sono create conseguenze pesantissime sul piano economico e burocratico agli enti ospedalieri e previdenziali, senza aggiungere che si è

determinata una ulteriore difficoltà per gli enti di assistenza sanitaria in procinto di essere costituiti con la riforma sanitaria.

È facilmente prevedibile l'aggravio burocratico e contabile per la tenuta dei registri IVA che viene a pesare sugli ospedali, già eccessivamente gravati da altri adempimenti per la contabilità ora prescritta il che andrà ad aumentare ulteriormente i già alti costi di gestione.

Se a questo si aggiunge l'aggravio del 12 per cento dell'IVA sui costi maggiorati con la situazione deficitaria delle mutue e degli stessi ospedali che lo Stato deve sanare, si avrà un'idea come questa « partita di giro » verrà a costare allo Stato, per l'aumento burocratico e contabile, interessi passivi, tempi esecutivi, eccetera.

Onorevoli senatori, per le ragioni sopra esposte si propone di ritornare al testo primitivo che esentava dall'IVA « le prestazioni di cura e ricovero rese da ospedali » come unanimemente suggerito anche dalla Commissione dei trenta.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il punto 11) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, è ripristinato nel testo originario:

« 11) le prestazioni di cura e ricovero rese da ospedali, cliniche e case di cura autorizzate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchè le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; ».